

Settore Ambiente
Via Peruzzi, 2
41012 Carpi (MO)
Tel. 059-649081
Fax 059-649152
e-mail: ambiente@carpidiem.it
P.I. 00184280360

Carpi 08.09.2016

ALBO PRETORIO

Oggetto: Attivazione degli impianti termici per la climatizzazione invernale degli edifici.
Ordinanza ex art. 5 del DPR 74/2013.

IL SINDACO

Visti gli articoli 3 e 4 del DPR 16 aprile 2013 n. 74, "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici" che, in funzione delle varie zone climatiche in cui è suddiviso il territorio nazionale, definiscono:

- la temperatura massima consentita nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare;
- i periodi annuali d'esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici per la climatizzazione invernale;

Considerato che, in virtù di quanto disposto dal decreto sopra citato, poiché il Comune di Carpi ricade in zona climatica E:

- l'esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale, fatte salve le eccezioni di cui all'art. 4 commi 3 e 5 del DPR 74/2013 è consentito, in via ordinaria, dal 15 ottobre al 15 aprile di ogni anno;
- la durata giornaliera di attivazione degli impianti, fatte salve le eccezioni di cui all'art. 4 comma 6 del DPR 74/2013, è di 14 ore comprese fra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno;
- la temperatura massima consentita nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare, fatte salve le eccezioni di cui all'art. 3 commi 4 e 5 del DPR 74/2013, è la seguente:
 - 18° C + 2° C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;
 - 20° C + 2° C di tolleranza per tutti gli altri edifici;

Considerato altresì:

- che al di fuori dei periodi d'esercizio ordinari, ai sensi dell'art. 4 comma 3 del DPR 74/2013, gli impianti termici per la climatizzazione invernale possono essere attivati, senza necessità di alcun provvedimento del Sindaco, "solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio e, comunque, per una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria";
- che i sindaci, ai sensi dell'art. 5 del 4 DPR 74/2013, con propria ordinanza, possono derogare dalle disposizioni di cui all'art. 4 del medesimo DPR;

Ritenuto opportuno e necessario adottare specifico atto ai sensi dell'art. 5 del DPR 16 aprile 2013 n. 74, finalizzato a disciplinare, in deroga a quanto previsto dall'art. 4 del DPR medesimo, l'attivazione degli impianti per la climatizzazione invernale al di fuori del periodo ordinario di esercizio, al fine di:

- evitare attivazioni generalizzate, ingiustificate e/o protratte per un periodo di tempo indefinito;
- perseguire gli obiettivi di risparmio energetico e di tutela della qualità dell'aria definiti a livello nazionale e regionale;

ORDINA

sull'intero territorio comunale, fatta salva l'emanazione di disposizioni diverse, fino al 31.12.2020 l'attivazione degli impianti per la climatizzazione invernale consentita dall'art. 4 comma 3 del DPR 74/2013 al di fuori dei periodi d'esercizio ordinari, può essere effettuata esclusivamente alle seguenti condizioni:

1. l'attivazione straordinaria degli impianti suddetti è vietata prima del 15 settembre e dopo il 15 maggio di ogni anno;
2. nei periodi consentiti, in ogni caso, l'attivazione straordinaria degli impianti suddetti è possibile solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio (es. temperature significativamente inferiori alla media, eventualmente associate a precipitazioni nevose o piovose), come rilevabili consultando le previsioni meteo del servizio Idro-Meteo-Clima di ArpaER, o di altro servizio meteo altrettanto attendibile;
3. nei periodi e nelle condizioni sopra specificate, è comunque vietata l'attivazione generalizzata degli impianti per la climatizzazione invernale; il responsabile dell'impianto, pertanto, dovrà procedere caso per caso ed esclusivamente dietro specifica richiesta formulata dagli amministratori di condominio (per gli impianti centralizzati) o dai residenti delle unità immobiliari/fabbricati interessati (per gli impianti individuali o per quelli centralizzati a servizio di fabbricati condominiali non dotati di amministratore); l'attivazione, inoltre, è subordinata ad una corretta valutazione delle caratteristiche dell'edificio e dell'impianto da parte del terzo responsabile, in modo da garantire che i limiti d'esercizio definiti nei punti 4 e 5 non siano superati;
4. la durata di attivazione giornaliera degli impianti suddetti, fatte salve le eccezioni di cui all'art. 4 comma 6 del DPR 74/2013, è consentita per un massimo di 6 ore fra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno;
5. la temperatura massima nei singoli ambienti riscaldati, fatte salve le eccezioni di cui all'art. 3 commi 4 e 5 del DPR 74/2013, non dovrà superare i 20° C, senza alcun margine di tolleranza;
6. entro 48 ore dal venir meno delle situazioni climatiche che ne hanno giustificato l'attivazione straordinaria, l'impianto dovrà essere disattivato a cura del responsabile, salvo che non si tratti di accensione anticipata contigua al periodo ordinario consentito dall'art. 4 del DPR 74/2013.

INFORMA

- che le disposizioni di cui alla presente ordinanza, a fronte di comprovate esigenze, potranno essere modificate ai sensi dell'art. 5 del DPR 74/2013;
- che la mancata ottemperanza di quanto prescritto ai punti 1, 2 e 3 del presente atto comporterà, ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs. 267/2000, la sanzione amministrativa di euro 300,00;
- che contro il presente atto gli interessati potranno presentare ricorso al TAR territorialmente competente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, oppure proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data.

IL SINDACO

Alberto Bellelli